

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA**-----
**"CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA
 PROTETTA FARRO DELLA GARFAGNANA"**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro maggio (24.5.2018), alle ore diciotto e venticinque minuti,-----

in Castelnuovo di Garfagnana, nel mio studio in Piazza Umberto I n.1,-----

Innanzi a me dott. avv. **GIAMPIERO PETTERUTI**, Notaio in Castelnuovo di Garfagnana, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Lucca, -----

-----E' PRESENTE-----

- **SATTI ANGELO**, nato a San Romano in Garfagnana il giorno 3 gennaio 1955, residente a San Romano in Garfagnana, frazione Sillicagnana, Via Nuova n. 4/a, italiano, che dichiara di avere codice fiscale STT NGL 55A03 I142X.-----

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente il quale, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del-----

"CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA FARRO DELLA GARFAGNANA",-----

con sede legale in San Romano in Garfagnana frazione Sillicagnana, località Staiolo, senza numero civico, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 02199760469, REA numero LU-227493, indirizzo PEC: tutelafarro13@pec.it,-----

mi dichiara che si sono qui riuniti i soci dello stesso Consorzio in assemblea a seguito di convocazione rituale in questo giorno, luogo ed ora in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:-----

- modifica dello Statuto;-----

- varie ed eventuali.-----

Mi chiede quindi di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le deliberazioni della stessa.-----

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.-----

Assume la Presidenza dell'assemblea il comparente, nella spiegata qualità e a norma dell'articolo 12 dello Statuto il quale constata che sono presenti i soci indicati del foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A" in cui i presenti sono indicati con lettera "P" e i presenti per delega da restare agli atti sociali così indicati nel detto foglio presenze e cioè trentasei soci su un totale di quarantatré attualmente facenti parte del Consorzio.-----

Per quanto riguarda i membri del Consiglio di Amministrazione, sono presenti tutti.-----

Poiché ai sensi del vigente Statuto l' assemblea che deve deliberare sulle modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti, dichiara la medesima assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su tutte le materie all'ordine del giorno.-----

Presa, quindi, la parola il Presidente illustra all'assemblea che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha richiesto al Consorzio di recepire alcune modifiche statutarie riguardanti gli articoli 3 (Requisiti e modalità di adesione al Consorzio), 4 (Obblighi e doveri dei soci), 5 (Quote e contributi), 7 (Sanzioni), 11 (Assemblea Ordinaria), 12 (Assemblea Straordinaria), 13 (Consiglio di Amministrazione), 15 (Collegio Sindacale) come da comunica-

Registrato a Castelnuovo di Garfagnana il 29/05/2018 N. 269 € 200,00

zione protocollo numero 0068468 del 22 settembre 2017 e con successiva del 14 marzo 2018 prot. 0018235.-----

A tale scopo è stato predisposto un nuovo Statuto già messo a disposizione dei soci informalmente, Statuto che viene illustrato all'assemblea.-----

Dopo tale esposizione, il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare.---

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente che precedono e considerate meritevoli di accoglimento le sue proposte, all'unanimità delibera:

- di adottare il nuovo Statuto modificato negli articoli come sopra elencati dal Presidente, sulla base delle osservazione formulate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con la comunicazione protocollo numero 0068468 del 22 settembre 2017 e con successiva del 14 marzo 2018 prot. 0018235.-----

A questo punto il Presidente mi consegna lo Statuto nella nuova versione adottata, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".-----

Non essendovi altro da deliberare e non essendovi alcuno che chieda la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea ora che sono le ore diciannove.-----

La parte mi dispensa dalla lettura di ogni documento allegato a questo atto.----

Richiesto, ho rogato il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzo elettronico e completato a penna di mia mano e ne ho dato lettura al comparente che, interpellato, l'approva.-----

Quest'atto, scritto su due facciate di un foglio, è sottoscritto alle ore diciannove e dieci minuti.-----

Firmato:-----

Satti Angelo-----

Giampiero Petteruti Notaio-----

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24/05/2018
 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FARRO DELLA GARFAGNANA IGP

1 PRESENTI - ANCHE PER DELEGA -
 SONO EVIDENZIATI.
 CON LA "P"

PRESENZA	SOCIO		PARTECIPA	DELEGA
P	1 Andreucci Silvio	333 3190810	si	con delega di Salotti Bruno
P	2 Angeli Miria		si	con delega di Sarti Roberta
P	3 Angeli Paolo		DELEGA	BERTOLINI STEFANO
P	4 Bartolomei Mariangela		DELEGA	LIGNITI FEDERICO
P	5 Benedetta Damiano		DELEGA	MATTEI EDOARDO
P	6 Bertolini Ida		DELEGA	ZUCCHELLI EMILIO
P	7 Bertolini Stefano PROD. TRASF		si	con delega di Angeli Paolo
P	8 Bertoncini Roberto		si	con delega di Cecchini Iole
P	9 Bertucci Roberta	333 5286234	si	con delega di Donati Cristina
P	10 Borghesi Almo		DELEGA	BRAVI ANDREA
P	11 Bravi Andrea sas P/T/C	339 M 33860	si	con delega di Borghesi Almo
P	12 Bravi BEATRICE		si	con delega di Pozzi Graziana
P	13 Camporesi Rosetta		DELEGA	DANTI GIOVANNI
P	14 Cecchini Iole		DELEGA	BERTONCINI ROBERTO
ASS.	15 Cooperativa agricola dei colli P/T/C			
P	16 Corrieri Gabriele		DELEGA	PELLICIONI MARAZZINI GABRIELE
P	17 Danti Giovanni		si	con delega do Camporesi Rosetta
P	18 Dini Claudia		si	con Delega di Micheli Attilio
ASS.	19 Donati Alessio			
P	20 Donati Cristina		DELEGA	BERTUCCI ROBERTA
P	21 Fabbri Fabrizio		SI	con delega di Pieri Elisabetta
ASS.	22 Filippi Francesco			
ASS.	23 Filippi Paolo	3280049439	si	
P	24 Filippi Sergio		si	con delega di REDENTI LORENZO
ASS.	25 Fontanini Danilo			
ASS.	26 Fontanini Iorenzo			
ASS.	27 Gai Paolo			
P	28 Garfagnana Coop. Alta valle del S. P/T/C		si	con delega di MARCHI STEFANO
P	29 Giuntini Giuliana		si	con delega di Toni Lia Rosa
P	30 Ligniti Federico		si	con delega di Bartolomei Mariangela

Atti A-10 *Impresario*

	SOCIO		PARTECIPA	DELEGA
P	31 Marchi Stefano		DELEGA	SATTI LORENZO (GARFAGNANA COOP)
P	32 Mattei Edoardo		si	con delega di Benedetti Damiano
P	33 Micheli Attilio		DELEGA	DINI CLAUDIA
P	34 Peghini Giacomo		DELEGA	ROSSI ANTONIO
P	35 Pelliccioni Marazzini Gabriele		si	con delega di Corrieri Gabriele
P	36 Pieri Elisabetta		DELEGA	FABBRI FABRIZIO
P	37 Pozzi Graziana		DELEGA	BRAVI BEATRICE
P	38 Redenti Lorenzo		DELEGA	FILIPPI SERGIO
P	39 Rossi Antonio	338 2846844	SI	con delega di Peghini Giacomo
P	40 Salotti Bruno		DELEGA	ANDREUCCI SILVIO
P	41 Sarti Roberta		DELEGA	ANGELI MIRIA
P	42 Toni La Rosa		DELEGA	GIUNTINI GIULIANA
P	43 Zucchelli Emilio		SI	con delega di Bertolini ida Attilia

TOT. DEI PRESENTI = 36 su 43

Letta Angelo
Gianpiero Ferruti

STATUTO

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA FARRO DELLA GARFAGNANA

Art. 1 Denominazione e sede

A tutti gli effetti di legge è costituito tra i produttori, singoli o associati, inseriti nel sistema di controllo della IGP Farro della Garfagnana, un consorzio volontario con attività esterna denominato

"CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA" FARRO DELLA GARFAGNANA,

di seguito "Consorzio", ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile, in grado di svolgere su incarico conferito con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, funzioni di cui al comma 15 dell'art. 14 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il Consorzio ha sede legale, amministrativa ed ufficio finalizzato allo svolgimento dell'attività esterna, nel Comune di San Romano in Garfagnana (Lu), località Staiolo, senza numero civico.

La durata è stabilita fino al 2025 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea consortile.

Art. 2 Finalità e scopi

Il Consorzio in oggetto non ha fini di lucro ed ha funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura in generale degli interessi relativi alla denominazione IGP " Farro della Garfagnana" riconosciuto dal Reg. CE 1236196 della Commissione del 10 luglio 1996.

Esso in particolare si propone di:

1. Tutelare e vigilare l'Indicazione Geografica Protetta Farro della Garfagnana.
2. Tutelare, valorizzare e potenziare la produzione e la trasformazione del Farro della Garfagnana IGP all'interno della zona di produzione definita nell'art. 2 del disciplinare di produzione.
3. Tutelare valorizzare e potenziare la commercializzazione del Farro della Garfagnana IGP attraverso azioni di propaganda in Italia e all'Estero, partecipando nel limite delle sue possibilità, ad iniziative tese ad una migliore qualificazione dello stesso.
4. Proporre modifiche o integrazioni al disciplinare di produzione alle autorità competenti.
5. Segnalare al Ministero delle Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali l'organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 14, comma 11, Legge 526/1999 a svolgere l'attività di controllo di cui al Reg. UE 1151/2012.
6. Attuare la vigilanza nei confronti dei prodotti immessi sul mercato.
7. Disporre l'applicazione dei provvedimenti dovuti dal Consorzio, sia attraverso agenti vigilatori propri che secondo accordi consentiti dalla normativa vigente, in ottemperanza del decreto legislativo 297/2004 e ad ogni altra disposizione.
8. Svolgere ogni attività derivata da eventuali incarichi delle autorità competenti in materia di denominazione di origine.
9. Rappresentare gli interessi degli operatori aderenti all'IGP "Farro della Garfagnana" in seno alle commissioni di Enti di interesse locale, nazionale, europeo ed internazionale nelle quali vengono trattati i problemi inerenti alla valorizzazione delle produzioni tipiche.
10. Promuovere e coordinare, d'intesa con le pubbliche Autorità, studi e ricerche concernenti il miglioramento delle tecniche produttive, della qualità e le implicazioni economiche del farro della Garfagnana IGP.

Improvvisamente:
Stu K do

11. Promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità previste dal presente statuto e dalle normative vigenti, in particolare dei piani attuativi di cui all'articolo 15 del decreto Legislativo 27 maggio 2005 n.102.

12. Valutare ed attuare ogni iniziativa nell'interesse dei consorziati, anche intesa a partecipare a consorzi o associazioni finalizzate ad attività coerenti con il presente statuto.

13. Esplicare ogni attività stabilita dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea o ogni altra attività ritenuta utile alla realizzazione degli scopi statutari.

Art. 3 Requisiti e modalità di adesione al Consorzio

E' ammesso l'accesso al Consorzio in forma singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti coloro che partecipano al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela, siano esse persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte nelle categorie previste dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414. In caso di cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica. Per la "filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati", come previsto dall'art. 2, lett. b) del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 (così come modificata dal DM del 04 luglio 2012), le categorie sono le seguenti:

- b1) produttori agricoli;
- b2) confezionatori;
- b3) imprese di lavorazione.

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall'art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare quanto riportato dall'art. 4, lett. b) del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61413.

Nello specifico alla categoria dei produttori agricoli dovrà essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività negli organi consortili pari al 66%, mentre il restante 34% verrà ripartito tra la categoria dei confezionatori e la categoria delle imprese di lavorazione.

I valori di rappresentatività di cui sopra, sono riferiti alla ipotesi di totale adesione al Consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata all'attività dell'organismo di controllo autorizzato.

Negli altri casi, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata o conforme dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderente al Consorzio.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all'Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

Art. 4 Obblighi e doveri dei soci

I soci hanno l'obbligo:

- di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- di rispettare le indicazioni previste dal disciplinare di produzione;
- di sottoscrivere e versare l'eventuale quota di ammissione, e i contributi annuali;
- di cooperare al raggiungimento dei fini sociali e di astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi generali del Consorzio;

- di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del Fondo Consortile.

I soci del Consorzio potranno far parte di altri Enti purché gli scopi di questi non contrastino con le finalità stabilite dal presente Statuto.

Sui soci inadempienti alle disposizioni del presente statuto resta la facoltà per il Consorzio qualora ne ricorrano gli estremi, di applicare le sanzioni previste dall'art. 8 del presente Statuto.

I soci in regola con le norme statutarie hanno diritto:

- di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;
- di qualificarsi come appartenenti al Consorzio, utilizzare il marchio del Consorzio ed usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- di prendere visione del Bilancio annuale e di presentare agli organi sociali proposte concernenti l'oggetto sociale.

Art. 5 Quote e contributi

All'atto dell'ammissione i nuovi consorziati possono essere tenuti al pagamento di una quota di ammissione stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione; tale quota potrà essere differenziata per categorie di Soci.

Quando vi sia trapasso di proprietà per successione o comunque tra parenti entro il terzo grado, non sarà richiesta alcuna tassa di ammissione ai nuovi intestatari, i quali peraltro dovranno richiedere la nuova consistenza di proprietà all'atto della prima denuncia di produzione.

Per le spese relative al funzionamento del Consorzio i soci dovranno corrispondere a questo un contributo annuo la cui entità sarà stabilita per ogni anno entro il 31 Dicembre dal Consiglio di Amministrazione, con ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Ai sensi del D.M. del 12 settembre 2000 n. 410, art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14 comma 15 e ss., della legge del 21 dicembre 1999 n. 526, sono posti a carico di:

- a) tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) dei soggetti appartenenti alla categoria produttori agricoli, anche se non aderenti al consorzio.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza e, pertanto, il 66% sarà a carico dei produttori agricoli ed il restante 34% a carico dei confezionatori. Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo di controllo ed idonea ad essere certificata come IGP.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14, della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Art. 6 Recesso ed esclusione di un socio

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o morte del socio.

Il recesso del socio è sempre ammesso e può avvenire in qualunque momento ed avrà efficacia dalla data in cui la comunicazione perverrà alla sede del

*Luca A. de
Gruero Felletti*

consorzio. Tuttavia il consorziato receduto rimarrà comunque obbligato ad assolvere agli impegni pecuniari assunti durante l'esercizio finanziario in corso.

Il socio che intende recedere al Consorzio deve farne la dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- venga meno agli adempimenti degli obblighi derivati dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- arrechi in qualche modo danno morale o materiale al Consorzio;
- non adempia puntualmente gli impegni assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o, senza giustificati motivi, non contribuisca al raggiungimento degli scopi consortili e dei consorziati ovvero pregiudichi in qualche modo l'attività del Consorzio;
- svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi del Consorzio;
- perda comunque i requisiti previsti per l'ammissione.

L'inadempiente deve in ogni caso essere preventivamente invitato, per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà essere deliberata trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro la delibera del Consiglio di Amministrazione, il Socio escluso può appellarsi entro trenta giorni dalla comunicazione avvenuta, al Collegio Arbitrale, salvo la facoltà di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il socio escluso decade dalla data di provvedimento dell'esercizio dei diritti attivi.

Decadono dalla qualità di Soci le società coinvolte in procedura di liquidazione ordinaria e coatta amministrativa, o nel caso sia stato dichiarato il fallimento.

In caso di morte del Socio, l'erede o uno degli eredi potrà essere ammesso in luogo del Socio defunto, salvo che uno di loro non presenti domanda di recesso.

Ai soci che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro eredi, non aspetta alcun rimborso.

Art. 7 Sanzioni

Le irregolarità o inadempienze da parte dei consorziati saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione il quale, se del caso, in relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze potrà deliberare di applicare una delle seguenti sanzioni:

richiamo

riprovazione per lettera raccomandata;

radiazione dall'Elenco dei soci;

Il socio potrà essere riammesso solo in seguito a parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo formato dalle quote di ammissione;

b) dal fondo legale di riserva;

c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito in base a deliberazione dell'Assemblea.

Il Patrimonio sociale può essere costituito inoltre da eventuali lasciti, donazioni, contributi di Enti Pubblici e privati, nazionali; internazionali ed esteri.

Art. 9 Organi sociali

Gli organi sociali devono rispettare i criteri di rappresentanza così come definito dal DM 12. Aprile 2000 n. 61414.

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 10 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci (anche non rappresentati singolarmente e/o in forma associata) e potrà essere convocata anche al di fuori della sede legale, purché in Italia. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

I. Spetta all'Assemblea Ordinaria:

approvare il Bilancio consuntivo dell'esercizio.

nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle forme previste dal presente Statuto.

nominare su proposta del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il relativo Presidente

determinare il compenso dei componenti del Collegio sia deliberando direttamente, sia delegando il Consiglio di Amministrazione con o senza predeterminazione di limiti o criteri.

deliberare la scelta dell'Organismo di Controllo.

deliberare sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione e comunque previsti dal presente Statuto anche in attuazione dei relativi regolamenti, nonché su ogni altro argomento attinente all'ordine del giorno riportato dalla lettera di convocazione.

L'Assemblea dei Consorziati sarà convocata ordinariamente almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile, per deliberare su conto consuntivo del Consorzio del precedente esercizio sociale, sui provvedimenti da prendersi in relazione al conto stesso ed all'attività normale del Consorzio e per fissare le quote sociali.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati la metà più uno dei soci stessi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese nell'un caso e nell'altro, a maggioranza dei soci presenti o rappresentati e sono impegnative per tutti i consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria delibera, infine, sulle proposte di modifica al disciplinare da presentare al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione e, unicamente in questo ultimo caso, per la validità dell'assemblea stessa e per la validità delle conseguenti delibere, valgono le regole per l'assemblea straordinaria come indicato all'articolo 12 del presente statuto.

Art.12 Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria:

*Luca A. de
Muro Parenti*

- delibera le modifiche al presente Statuto da proporre per approvazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

- delibera altresì sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma di legge.

- svolge ogni altra funzione che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri Organi e sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti e/o rappresentati.

Tutti i consorziati sono rappresentati ad ogni effetto e legale dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costituita, le deliberazioni delle quali vincolano anche gli assenti e i dissidenti. Tutti i consorziati non morosi hanno diritto di prendere parte ai lavori e alle deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata anche ogni qual volta lo reputerà necessario il Consiglio di Amministrazione od il Collegio dei Sindaci e/o Organo di Controllo, o quando ne facciano domanda scritta al Presidente del Consorzio tanti consorziati rappresentanti 1/5 dei voti spettanti a tutti i consorziati in conformità.

Nel caso di domanda da parte dei consorziati di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i consorziati stessi debbono indicare gli argomenti da trattarsi in Assemblea ed il Consiglio dovrà indire la convocazione dell'Assemblea stessa entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni delle assemblee, sia ordinaria che straordinaria, debbono farsi mediante avviso personale ai singoli consorziati.

Tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno da sottoporre all'Assemblea e l'indicazione del giorno della seconda convocazione, qualora la prima risulti deserta. Dal giorno dell'invito dell'avviso di convocazione a quello dell'Assemblea non debbono correre meno di dieci e non più di trenta giorni.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da un altro consorziato, anche amministratore mediante opportuna delega scritta.

Gli amministratori non hanno diritto di voto nella deliberazione relativa all'approvazione del bilancio e a questioni interessanti la loro qualità.

Trattandosi di persone, le deliberazioni, sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria, saranno prese a voto segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno accertate per mezzo di processi verbali, trascritti sopra i registri e firmati dal Presidente, dal Segretario e da due scrutatori, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

Lo scioglimento del Consorzio e le modificazioni al presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria.

Solo in tale caso l'Assemblea, per essere validamente costituita, deve avere la presenza o la rappresentanza di tanti soci del Consorzio che rappresentino almeno i due terzi dei voti, e ciò anche in seconda convocazione e potrà deliberare con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

Il Presidente sceglie fra i presenti due scrutatori, designa il Segretario dell'Assemblea, dirige la discussione in conformità dell'ordine del giorno già noto e regola le modalità delle votazioni.

Art. 13 Consiglio di amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da 6 membri scelti secondo i criteri di rappresentanza così come definiti dal DM 12 aprile 2000 n. 61414.

Il riparto degli amministratori da eleggere deve essere effettuato secondo un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, ai sensi del regolamento di cui al DPR 30 novembre 2012 n. 251 e di ogni altra disposizione che disciplini la materia.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, in ciascuna delle liste dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista. Le disposizioni del presente articolo si applicano per tre mandati consecutivi a partire dal secondo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017. Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 25 agosto 2017, almeno un quinto dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato, a pena di inammissibilità della lista.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

I Consiglieri che per tre sedute consecutive, senza giustificati e validi motivi, non sono presenti alle sedute, decadono dall'incarico. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente per iscritto prima dell'inizio della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni ed i soci membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Vicepresidente. Qualora nel corso di un esercizio vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli, mediante cooptazione secondo le norme di cui all'Art. 2386 C.C. dalla categoria del socio decaduto.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo le attribuzioni dell'Assemblea stabilite dal presente Statuto.

Esso, oltre a disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo con regolamenti interni, sia generali che particolari, determina o nomina il Comitato Tecnico e l'eventuale personale del Consorzio, provvede altresì all'approvazione del Regolamento di applicazione dello Statuto Sociale, che dovrà essere sottoposto, per la sua approvazione, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il consiglio potrà dare deleghe occasionali ai propri membri e potrà anche delegare i propri poteri, nella misura che crederà opportuna, ad uno dei suoi membri con la qualifica di Consigliere delegato, fermo restando in ogni caso quanto stabilito dagli articoli 2381 e 2389 del Codice Civile.

Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro dei verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Annualmente entro il mese di gennaio il Consiglio, sulla base dei dati relativi all'anno precedente, determinerà le modalità di calcolo dei voti nelle assemblee, tenendo presente che, il valore del voto, dovrà derivare, conformemente a quanto disciplinato dall'articolo 5, DM 12 aprile 2000, n.

61414, dal rapporto tra la quantità, eventualmente determinata per classi del quale il votante dimostra l'attribuzione e la quantità complessivamente conforme o certificata per ciascuna categoria dall'organismo di controllo autorizzato. Il consiglio, nella predetta determinazione delle modalità di calcolo dei voti, dovrà anche tenere conto che, qualora il consorzio dovesse svolgere più attività produttive, il valore complessivo del suo voto dovrà essere determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Art. 14 Presidente

Il Presidente o chi ne fa le veci ha la rappresentanza anche legale del Consorzio e la firma consortile, ne cura l'andamento generale e morale, firma i mandati di incasso, di pagamento e la corrispondenza.

Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo crede necessario o almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio deve essere convocato anche quando sia richiesto dal Collegio Sindacale, oppure da almeno cinque consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso personale, salvo i casi di urgenza nei quali la comunicazione può essere fatta telefonicamente.

Art. 15 Collegio sindacale

Se deciso dall'assemblea oppure obbligatorio per legge, viene nominato l'organo di controllo che potrà essere collegiale o monocratico. In caso di organo collegiale (Collegio Sindacale) lo stesso sarà composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due membri supplenti iscritti al Registro dei revisori legali.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull'osservanza dello Statuto e della normativa civilistica e fiscale.

Art. 16 Collegio Arbitrale

Tutte le controversie compromettibili, fra Soci, fra soci e società, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti - purché non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, non composte entro un mese dal loro insorgere, sono rimesse esclusivamente alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in ragione della sede sociale. Il procedimento sarà regolato dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali applicabili.

La nomina dell'arbitro avverrà su richiesta di una delle Parti.

Art. 17 Esercizio sociale - bilancio

L'Esercizio Sociale e Finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Gli avanzi netti di esercizio saranno devoluti per un terzo (1/3) per la creazione di un fondo di riserva e per gli altri due terzi (2/3) per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente trattato.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio di esercizio deve essere comunicato al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea ordinaria convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia, unitamente alle osservazioni di detto Collegio, presso la sede del Consorzio durante i quindici giorni antecedenti la predetta riunione.

Art. 18 Elenco dei Libri dei Obbligatori

Oltre a quelli previsti dalla legge, sono libri obbligatori del Consorzio:

- Il libro dei consorziati;
- Il libro delle assemblee dei consorziati;
- Il libro del Consiglio di amministrazione;
- Il libro del Collegio Sindacale.

I consorziati hanno diritto ad esaminare tutti i libri indicati al precedente comma e di ottenere estratti a proprie spese.

Art. 19 Liquidazione

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i consorziati.

I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di liquidazione.

Il riparto finale di eventuali attività del Consorzio dovrà avvenire dividendo il relativo importo tra i consorziati in misura proporzionale al numero totale del prodotto certificato ai fini della IGP da ciascun consorziato negli ultimi 2 anni antecedenti al momento dello scioglimento.

Art. 20 Spese di liquidazione

Le spese di liquidazione graveranno sul fondo consortile e, in caso di insufficienza, il residuo verrà addebitato a ciascun consorziato.

La quota del consorzio insolvente, salve le possibili azioni di recupero e di danni nei suoi confronti, graverà in parti uguali sugli altri consorziati.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste in materia dal codice civile.